



COMUNE DI NAVE

Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 003608801



APPALTO DI SERVIZI

Art. 3, comma 1, lett. ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO

PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni	3
Art. 2. Oggetto dell'Appalto.....	4
Art. 3. Durata del Contratto	4
Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa	4
Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi	5
Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.....	6
Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi.....	7
Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti.....	8
Art. 9. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore	9
Art. 10. Verifiche di conformità e controlli	9
Art. 11. Penali.....	10
Art. 12. Personale – Norme generali - incompatibilità	12
Art. 13. Disciplina del subappalto	13
Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.....	13
Art. 15. Garanzia definitiva	13
Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	14
Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore	15
Art. 18. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta.....	16
Art. 19. Obblighi di riservatezza	17
Art. 20. Trattamento dei dati personali	18
Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse,	21
Art. 22. Foro esclusivo.....	21

Repertorio n.

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI NAVE
(Provincia di BRESCIA)**

Nell'anno, il giorno del mese di presso la sede del Comune di sita in, avanti a me, dott., Segretario Generale, autorizzato, ex lege, a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti:

Da una parte:

a) Dott., nato a il, Cod. Fisc., il quale interviene al presente atto in rappresentanza di, codice fiscale e partita IVA:, in qualità di dell'Ufficio, in virtù di procura rilasciata in data .././... n. .., domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente.

Nel presente atto per brevità semplicemente Ente, o Stazione Appaltante, o Committente.

Dall'altra parte:

b) Sig., in qualità di della Ditta con sede in, via, n., Partita IVA

Nel presente atto per brevità denominata semplicemente Appaltatore, o Aggiudicatario, o Ditta.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSE

- a) con determina n. [REDACTED], la Stazione Appaltante approvava gli atti di gara per indire, ai sensi degli artt. 142 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio gestione dell'asilo nido comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice, delegando per il fine la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia;
- b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S [REDACTED], sulla GURI [REDACTED], su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali sulla piattaforma ANAC, sul portale dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici e quindi sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, oltreché sul profilo committente e sulla piattaforma Sintel;
- c) con nota prot. [REDACTED] in data [REDACTED] la Centrale Unica di Committenza ha comunicato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- d) il soggetto competente, con determinazione n. [REDACTED], ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l'appalto in favore dell'operatore economico [REDACTED];
- e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- f) l'Appaltatore (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- g) è decorso il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice;

- h) che l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – Bando di gara; Allegato "II" – Disciplinare; Allegato "III" – Progetto di servizio; Allegato "IV" - Capitolato prestazionale; Allegato "V" - Offerta Tecnica; Allegato "VI" – Offerta Economica; Allegato "VII" - (eventuale) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara) - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da [] mediante [] avente numero [], somma garantita di € [] e le polizze assicurative richieste; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- j) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:
- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti dell'offerta vincente)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate in autovincolo dalla Stazione appaltante nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria, di un servizio rientrante nelle condizioni di cui all'art. 142, comma 5-ter, del Codice;
 - d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per la Stazione appaltante, o dove non espressamente derogate nei documenti di gara.
 - e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
3. Il contratto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, che la Ditta dichiara di conoscere e di

accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 2 del progetto di servizio.

Art. 2. Oggetto dell'Appalto

1. Si rinvia all'art. 2 del progetto di servizio.

Art. 3. Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata dal [] al [] (36 mesi).
2. La Stazione appaltante redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore soggiace al diritto potestativo della Stazione appaltante, ed è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una sola volta, e per una durata di ulteriori trentasei mesi, rendendo nota tale volontà mediante messaggio di posta elettronica certificata. In tale sola eventuale evenienza le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l'immodificabilità della disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata. In alternativa, ricorrendone i presupposti, si potrà procedere ai sensi dell'art. 63, c. 5 del Codice, ovvero mediante l'istituto della ripetizione servizi analoghi.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.
6. Nell'evenienza di cui al comma precedente alcunché sarà dovuto all'appaltatore durante il periodo di sospensione, e la scadenza del contratto potrà essere modificata, e posticipata di un numero di giorni pari al disposto periodo di sospensione medesimo.

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria della Stazione appaltante resa nota all'affidatario per iscritto.
2. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore - con particolare

riferimento a quelle relative alla disciplina regionale, nonché a quelle di sicurezza e relative alla circolazione stradale - e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
5. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.
6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
7. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.
8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
10. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche con riferimento ad accertamenti ispettivi sugli automezzi messi a disposizione.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi

1. L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato in € .
2. I costi unitari e/o forfettari per l'esecuzione delle prestazioni, come rilevabili dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e dalla documentazione di gara, sono così fissati:

a)

b)

c)

d)

e)

3. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a € 672,72.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. I costi unitari vengono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Sarà riconosciuto un incremento dello 0,75% sui costi orari di educatori e ausiliari offerti in sede di gara per far fronte ai maggiori oneri determinati dall'emergenza epidemiologica in corso, limitatamente al perdurare dell'emergenza medesima e dei correlativi oneri in punto di dispositivi individuali di protezione.
7. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato prestazionale.
8. L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza e delle famiglie, e dalle correlative iscrizioni al servizio. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare la Stazione appaltante, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori servizi rispetto a quelli indicati come presunti nei documenti di gara e utilizzati al solo fine di stimare l'importo contrattuale ex art. 35 del d.lgs. 50/2016, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile a essa quantità riferito.

Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Stazione appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Stazione appaltante eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) ed e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza del 20% del valore contrattuale. Nel particolare le modifiche di cui sopra s'incentrano sulla possibilità di attivare nuove sezioni; nell'effettuare sostituzioni; nel riconoscere l'incremento del corrispettivo

orario per compensare l'incremento dei costi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, comprensivo delle eventuali modifiche di cui ai precedenti punti già apportate, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Quest'ultimo inciso vale anche in caso di riduzione delle prestazioni che non eccedano il quinto dell'importo contrattuale.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del contratto" in ordine alle opzioni di proroga e di rinnovo programmato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di verifica di conformità.
3. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55
4. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
5. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. Non trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, per mancanza del presupposto soggettivo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
8. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
9. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio connesse al contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso.

Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 9. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore

- 1. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- 2. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) del presente contratto coincide con il RUP, stante il valore contrattuale inferiore alle soglie previste dalla citata Delibera ANAC n. 1096/2016.
- 3. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.
- 4. L'appaltatore indicherà il nominativo del proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.
- 5. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10. Verifiche di conformità e controlli

- 1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
 - c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - d) la soddisfazione del cliente/utente finale;
 - e) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - g) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

2. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.
3. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
4. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Stazione appaltante.
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.
6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.
7. La Stazione appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
8. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 11. Penali

1. L'Appaltatore riconosce e accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali nel prosieguo definite, dovranno essere contestati per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Appaltatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
5. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della

garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

<u>Tipologia inadempimento</u>	<u>Importo penale</u>
Mancata esecuzione del servizio	€ 1.000,00 ad evento/utente
Mancato rispetto degli orari e del calendario di Servizio	€ 200,00 ad evento/utente
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 2) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al titolo 3) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al titolo 4) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al titolo 5) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al titolo 6) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00
Figure professionali diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica	€ 300,00 ad evento
Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00
Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale rispetto a quanto offerto	€ 300,00
Irreperibilità del coordinatore, o del suo sostituto	€ 100,00 ad evento
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi	€ 250,00 ad evento
Comportamento inadeguato del personale e/o mancata sostituzione del personale oggetto di rilievo	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per singolo episodio ovvero per giorno di inadempienza
Comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00

Mancata presentazione nei termini indicati, o comunque su richiesta, della documentazione o di altro materiale	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00
--	---

Art. 12. Personale – Norme generali - incompatibilità

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore della Stazione appaltante per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Stazione appaltante.
3. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
4. È altresì cura dell'Appaltatore provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e la Stazione appaltante e una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Prima dell'assunzione l'appaltatore è tenuto alle verifiche previste dall'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, relative all'esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600Bis -ter – quater quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (direttiva antipedofilia).
6. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
7. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del periodo di appalto, il Responsabile del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.
8. L'Appaltatore riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione via PEC da parte della Stazione appaltante, pena l'applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.

9. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso alla Stazione appaltante, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché di quello adottato dal Comune di Navem approvato con Delibera GC n. 3 del 27/01/2014, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e che l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante medesima.

Art. 13. Disciplina del subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, qui integralmente richiamato anche ai fini della disciplina sull'autorizzazione.

Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Ditta appaltatrice ha stipulato e dovrà mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, le seguenti polizze assicurative previste nel capitolato prestazionale: polizza RCt/RCO n.... emessa da.....in data..... ;;
3. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15. Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva (indicata in premessa lettera i), la quale presenta le caratteristiche richieste dalla disciplina di gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

3. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
 - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
 - c) In ogni altro caso previsto dall'art. 103 del Codice o dal presente contratto.
4. In particolare, la Stazione appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 17 rubricato "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", e degli articoli ivi richiamati.
5. La Stazione appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. La Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

1. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - f) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016;
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa" o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 15;
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", "Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti – pagamenti", "Tracciabilità dei pagamenti", "Verifiche di conformità e controlli", "Penali", "Personale – norme generali, incompatibilità", "Disciplina del subappalto", "Danni, responsabilità civile, copertura assicurativa", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", "Obblighi di riservatezza", "Trattamento dei dati personali", ed in ogni altro caso previsto dal contratto.
2. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. In ogni caso in cui la Stazione appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
 7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione appaltante incamererà la garanzia definitiva.
 8. La Stazione appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo appalto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.
 9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 18. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravidi recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'evenienza in cui sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che conseguente a inadempimenti del fornitore, o al mancato mantenimento di standard qualitativi pari a quelli previsti dal capitolato prestazionale.
3. La Stazione appaltante ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Non si applica l'art. 109 del Codice, e nulla sarà riconosciuto a titolo di mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. Verranno pertanto remunerate solo ed esclusivamente remunerate le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
5. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Art. 19. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
3. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti

applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Art. 20. Trattamento dei dati personali

1. Con la stipula del presente mandato, ai sensi dell'art. 28 del R.UE 679/2016, Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali, il Comune di Nave designa l'Appaltatore quale soggetto Responsabile, secondo la definizione degli articoli 4, punto 8) e 28 del R.UE 679/2016, del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati digitali di seguito identificate:
 - Dati anagrafici degli utenti che richiedono il servizio
 - Dati di contatto quali numeri di telefono o indirizzi email
 - Dati inerenti lo stato di salute
 - Dati inerenti la situazione economica
 - Finalità del Trattamento: erogazione del servizio asilo nido
2. Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente nell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Ente ed in particolare per dare esecuzione al Contratto tra le Parti. Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali necessari e strumentali all'esecuzione del Contratto intercorrente tra le Parti esclusivamente per le finalità di competenza precedentemente riportate:
 - Interessati e dati ad essi relativi
 - I soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Responsabile Esterno, sono identificati come "Interessati del trattamento".
3. Obblighi dell'appaltatore: il Responsabile Esterno, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare il Responsabile deve adempiere a quanto di seguito specificato.
4. Misure di sicurezza (MDS): il responsabile dichiara di aver adottato idonee regole di sicurezza inerenti i dati, derivante da un'attività di analisi dei rischi sul trattamento delle informazioni, policy che devono essere comunicate in forma scritta al Comune di Nave. Il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento svolte sulle banche dati oggetto del contratto in essere deve assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati; accesso non autorizzato; trattamento non consentito; trattamento non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il responsabile deve inoltre implementare misure che garantiscano:
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati per la gestione delle banche dati;
 - la capacità di ripristinare la disponibilità dei dati oggetto del contratto in caso di danno grave ai sistemi e strumenti utilizzati dal trattamento;
 - la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative;
5. Valutazione d'impatto: se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente Accordo, il Responsabile supporta il Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
6. Consultazione preventiva: se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità Garante, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile

assiste il Titolare fornendogli tutte le informazioni necessarie per la Redazione della Consultazione preventiva.

7. Informativa e Consenso: il Responsabile, per quanto di propria competenza e nei limiti del presente mandato, opera con il presupposto di legittimità che il Titolare abbia inoltrato il testo dell'informativa ai soggetti interessati nonché che sia stato richiesto il relativo consenso, se richiesto dal Regolamento Europeo.
8. Istanze degli interessati e procedure dinanzi al Garante: nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti degli interessati, questi dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,
 - coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali preposte dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, è tenuto a coadiuvare quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'Autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

9. Incaricati al trattamento: il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle operazioni di trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni agli Incaricati circa le modalità del trattamento ed in particolare in relazione alla natura dei dati trattati per conto del Titolare.
10. Subappalto dei servizi e comunicazione di dati a terzi: il Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia espressamente autorizzato a farlo dal Titolare. Nel caso in cui il responsabile si avvalga di altri soggetti per il trattamento dei dati, deve sottoscrivere con questi un contratto nel quale vengano definite le istruzioni per il trattamento delle informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottare. L'appaltatore deve comunicare all'ente i soggetti esterni che a vario titolo trattano le banche dati fornite dal titolare. Nel caso di trasferimento/comunicazione dei dati ad altro soggetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione se il trattamento dei dati venga fatto in stati non appartenenti all'Unione Europea.
11. Tenuta del registro delle attività di trattamento: Il Responsabile si impegna predisporre il registro delle attività di trattamento effettuate per conto del Titolare, come previsto dalla normativa, che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - nome e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del trattamento;
 - ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che legittima tale trasferimento;
 - una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;
12. Controlli ed Ispezioni: il Responsabile consente la periodica verifica dell'adempimento del presente mandato al Titolare, anche attraverso l'invio di adeguata reportistica. Lo stesso si impegna a mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni. Il Responsabile si impegna inoltre ad esercitare una adeguata attività di supervisione e controllo diretto sugli incaricati del trattamento, relativamente alla corretta osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile stesso circa il compiuto e corretto trattamento dei dati e alla puntuale osservanza delle misure di sicurezza

adottate a tutela dei dati stessi. Il responsabile a tal fine si impegna a garantire un idoneo livello di conoscenza e consapevolezza in materia di privacy e misure di sicurezza, anche effettuando programmi di addestramento e formazione.

13. Cessazione del trattamento e tempo di gestione delle banche dati: all'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà tenuto: a restituire al Titolare qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui il Comune è Titolare in un formato standard aperto che sia interpretabile dall'ente e a provvedere alla loro integrale distruzione entro un anno dandone comunicazione in forma scritta al titolare, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini.
14. Responsabilità: l'appaltatore solleva da ogni responsabilità il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare dall'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dello stesso o di chiunque collabori con lui. Se il Responsabile del trattamento viola i contenuti dell'Accordo determinando le finalità e modalità di trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.
15. Adempimenti in materia di Trattamento dei dati: la ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato Regolamento sulla protezione dei dati e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati. In particolare, la funzione di Responsabile del trattamento verrà esercitata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - Non cedere ad alcun soggetto, nemmeno in consultazione né in comunicazione né in diffusione i dati conferiti o gestiti per l'effettuazione del servizio.
 - Classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali particolari che riguardi tutte le operazioni di trattamento.
 - Identificare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento.
 - Assicurare l'attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti del Garante per la protezione dei dati.
 - Predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare i principi contenuti nell'art 32 del Reg. UE 679/2016 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
 - Verificare la sussistenza delle condizioni che garantiscano una corretta gestione dei dati oggetto del presente appalto.
 - Collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - Assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a preservare i dati trattati per conto del Titolare, implementando quanto di propria competenza rispetto al trattamento effettuato in esecuzione delle attività commissionate, impegnando per scritto anche i fornitori coinvolti.

- in caso di richieste aventi ad oggetto l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 Regolamento (UE) n. 2016/679, provvedere l'immediata comunicazione al Titolare al fine di consentire al medesimo un riscontro nei termini di legge; resta inteso che il Responsabile dovrà inviare detta comunicazione provvedendo ad allegare tutte le informazioni richieste, al fine di consentire una risposta esaustiva;
 - in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità per la protezione dei dati personali o altre autorità, il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
 - Supportare il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate;
 - Stabilire le necessarie tutele contrattuali nei rapporti con i propri fornitori che garantiscano il titolare sulle corrette operazioni di trattamento eseguite dall'operatore economico;
 - Coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti;
 - Predisporre, se dovuto, il registro delle attività di trattamento in qualità di Responsabile del trattamento dei dati.
 - Indicare e nominare gli Amministratori di sistema, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni da svolgere;
 - Provvedere una specifica e puntuale formazione del personale incaricato.
16. L'appaltatore è in ogni caso tenuto a integrare questi aspetti organizzativi e le indicazioni fornite dal Titolare con misure tecnologiche e comportamentali volte a garantire la sicurezza delle banche dati oggetto del presente appalto

Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse.

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e nei relativi allegati si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 22. Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

E, richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su intere pagine a video e sin qui, dandone lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati per espressa dispensa avutane dalle stesse, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, N. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/2/2013.

p. IL COMUNE DI NAVE,, mediante l'apposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, N.82 Codice dell'Amministrazione Digitale, della firma digitale rilasciata da Infocert, la cui validità è stata da me verificata ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/2/2013, mediante il sistema di certificazione ove risulta la validità fino al

P.,, mediante l'apposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, N.82 Codice dell'Amministrazione Digitale, della firma digitale rilasciata da....., la cui validità è stata da me verificata ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/2/2013, mediante il sistema di certificazione ove risulta la validità fino al

In presenza delle parti io Segretario Generale rogante, Dott.ssa, ho firmato il presente documento informatico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione digitale con firma digitale rilasciata da.....con validità fino al